



COMUNE DI SONDRIO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

**Regolamento approvato con deliberazione di consiglio comunale n° 50 in data 26/06/2009
entrato in vigore il 12.08.2009**

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 1
ARTICOLO 1 – Oggetto	“ 1
ARTICOLO 2 – Responsabilità	“ 1
ARTICOLO 3 - Servizi gratuiti e a pagamento	“ 1
ARTICOLO 4 - Atti a disposizione del pubblico	“ 2
ARTICOLO 5 - Istanze al Comune e soggetti interlocutori nei confronti del Comune	“ 2
TITOLO II - FUNERALI ED ATTIVITA' FUNEBRI	“ 3
ARTICOLO 6 – Feretri	“ 3
ARTICOLO 7 - Servizi funerari a carico del Comune	“ 3
ARTICOLO 8 - Cortei funebri	“ 4
ARTICOLO 9 - Esercizio di attività e di trasporti funebri	“ 5
ARTICOLO 10 - Riti religiosi	“ 6
TITOLO III - CIMITERI CIVICI	“ 6
ARTICOLO 11 – Cimiteri	“ 6
ARTICOLO 12 - Reparti speciali nel cimitero	“ 6
ARTICOLO 13. Ammissione nei cimiteri, nei reparti speciali e conservazione o dispersione ceneri	“ 7
ARTICOLO 14 - Operazioni cimiteriali e vigilanza relativa	“ 7
ARTICOLO 15 - Orario di accesso del pubblico	“ 8
ARTICOLO 16 - Comportamenti all'interno dei cimiteri	“ 8
ARTICOLO 17 - Riti e commemorazioni funebri	“ 10
ARTICOLO 18 - Realizzazione di epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe private e nei campi comuni	“ 10
ARTICOLO 19 - Fiori e piante ornamentali	“ 11
ARTICOLO 20 - Disponibilità dei materiali e dei monumenti	“ 12
TITOLO IV - CAMPI COMUNI	“ 12
ARTICOLO 21 – Inumazione	“ 13
ARTICOLO 22 - Cippi e manufatti	“ 13
TITOLO V - CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE	“ 13
ARTICOLO 23 - Sepulture private	“ 14
ARTICOLO 24 - Durata delle concessioni	“ 15
ARTICOLO 25 - Modalità di concessione	“ 16
ARTICOLO 26 - Diritto di sepoltura nelle tombe private	“ 17
ARTICOLO 27 - Deposito provvisorio di feretro	“ 18
ARTICOLO 28 - Divisione e subentri	“ 18
ARTICOLO 29 - Rinuncia a concessioni cimiteriali	“ 19

ARTICOLO 30 – Revoca	Pag.	20
ARTICOLO 31 – Decadenza	“	21
ARTICOLO 32 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	“	21
ARTICOLO 33 – Estinzione	“	22
ARTICOLO 34 - Manutenzione	“	22
ARTICOLO 35 - Costruzione dell'opera – Termini	“	22
ARTICOLO 36 - Responsabilità	“	23
ARTICOLO 37 - Mappa sepolture private	“	23
TITOLO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	“	24
ARTICOLO 38 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie	“	24
ARTICOLO 39 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	“	25
ARTICOLO 40 - Esumazione ed estumulazione straordinaria	“	25
ARTICOLO 41 - Oggetti personali rinvenuti	“	26
TITOLO VII – IMPRESE E LAVORI PRIVATI ALL’INTERNO DEI CIMITERI	“	26
ARTICOLO 42 - Accesso al cimitero da parte delle imprese private	“	27
ARTICOLO 43 – Recinzione aree - Materiali di scavo	“	27
ARTICOLO 44 - Introduzione e deposito materiali	“	27
ARTICOLO 45 - Orario di lavoro	“	28
ARTICOLO 46 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei Defunti	“	28
ARTICOLO 47 – Vigilanza	“	28
TITOLO VIII - PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI	“	28
ARTICOLO 48 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	“	28
ARTICOLO 49 - Incidenti all’interno dei cimiteri	“	29
ARTICOLO 50 - Responsabile del cimitero – compiti	“	30
ARTICOLO 51 - Personale operativo	“	30
TITOLO IX - SEPOLTURA DI CITTADINI ILLUSTRI	“	31
ARTICOLO 52 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	“	31
TITOLO X - RIMESSA PER CARRI FUNEBRI	“	31
ARTICOLO 53 - Rimessa per carri funebri	“	32
TITOLO XI – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	“	32
ARTICOLO 54 - Efficacia delle disposizioni del regolamento	“	32
ARTICOLO 55 - Situazioni non previste nel presente regolamento e sanzioni finali	“	32

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri.

ARTICOLO 2

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque all'interno dei Cimiteri nell'espletamento di servizi di cui al presente regolamento o a seguito della posa di oggetti o decorazioni sulle tombe o loculi causi danni a persone o cose del Comune o altrui, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, oltre all'eventuale responsabilità penale.

ARTICOLO 3

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- il servizio di osservazione dei cadaveri presso la camera mortuaria del cimitero;
- il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- l'uso delle celle frigorifere comunali, per i residenti nel Comune di Sondrio;
- il servizio funebre per i cadaveri di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato nel successivo articolo 7 del presente regolamento.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 4

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, un registro sulle sepolture cimiteriali che viene compilato dagli addetti in base alla data e ora di entrata dei **cadaveri** e delle ceneri nel cimitero.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico all'albo cimiteriale:
 - l'orario di apertura e di chiusura (in ogni cimitero);
 - l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico;
 - copia del presente regolamento.

ARTICOLO 5

Istanze al Comune e soggetti interlocutori nei confronti del Comune

1. Le comunicazioni del Comune nei confronti degli eredi o aventi diritto del defunto, verranno eseguite nei confronti del parente più prossimo come da Codice Civile e, in caso di parità di grado, verrà contattata la persona più anziana anagraficamente.
2. Ogni istanza rivolta ad ottenere servizi cimiteriali (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombe, cappelle, monumenti, epigrafi ecc., ovvero provvedimenti dell'Amministrazione comunale nell'ambito disciplinato dal presente Regolamento, dovrà essere indirizzata al Dirigente del Settore da cui dipendono le attività cimiteriali ed essere in regola con le disposizioni in materia di bollo.
3. La stessa istanza dovrà contenere espressa manleva a favore Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.
4. Colui o coloro che sottoscrivono l'istanza dovranno altresì produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere la piena disponibilità del diritto che fanno valere, in proprio od in nome e per conto degli altri aventi diritto.
5. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue e si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

6. In attuazione dell'art. 3, comma 1, lett b) della legge n. 130/2001 e dell'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 22/2003, il Comune può stabilire intese con associazioni ed enti che favoriscono la pratica della cremazione al fine di acquisire le manifestazioni di volontà dei loro iscritti in ordine alla cremazione, in modo da tenerne conto al momento della registrazione della morte e dei successivi atti di competenza del comune.

7. Per le stesse finalità di cui al comma precedente è possibile per ciascuna persona residente in Sondrio rilasciare apposita dichiarazione innanzi all'ufficiale di stato civile con cui manifesta la propria espressione di volontà in ordine alla cremazione. La dichiarazione è tenuta agli atti del comune e, in caso di decesso, viene messa a disposizione del coniuge o in difetto del parente individuato con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lett b) n. 3) della citata legge n. 130/2001 affinché possa produrre eventuali dichiarazioni successive di segno contrario del defunto o comunque rilasciare apposita dichiarazione in ordine ad una volontà diversa del defunto successiva all'acquisizione della dichiarazione da parte dell'ufficiale di stato civile.

TITOLO II

FUNERALI ED ATTIVITA' FUNEBRI

ARTICOLO 6

Feretri

1. Ogni cadavere dovrà essere deposto in una cassa decentemente vestito o avvolto.
2. La cassa e il feretro dovranno essere conformi alle normative nazionali e regionali vigenti.
3. Per l'identificazione del cadavere contenuto nel feretro, sulla superficie esterna superiore di ogni feretro dovrà essere stabilmente applicata, a cura dei soggetti che effettuano il servizio di trasporto funebre, una piastrina metallica fornita dal Comune con inciso in modo indelebile nome e il cognome, data di nascita e di morte del defunto e le altre prescrizioni previste dalle normative nazionali e regionali vigenti.

ARTICOLO 7

Servizi funerari a carico del Comune

1. Nel caso in cui gli eredi del defunto dovessero rientrare in situazioni di stato di bisogno, il Comune, su richiesta degli interessati fornirà gratuitamente la cassa in legno, il trasporto funebre e l'inumazione in campo comune o la cremazione e successiva dispersione delle ceneri nel cinerario comune.
2. Lo stato di bisogno è dichiarato con provvedimento del Dirigente del Settore sulla scorta della situazione economica degli interessati, secondo i criteri stabiliti per la determinazione dei contributi nel "Regolamento comunale per la realizzazione di interventi di natura economica in favore di soggetti in stato di bisogno".
3. Nel caso di manifestato disinteresse allo svolgimento del servizio funebre da parte degli eredi che non rientrano nello stato di bisogno come definito nel comma precedente, il Comune procederà allo svolgimento del servizio funerario, recuperando dagli eredi nelle forme stabilite dalla legge il costo del servizio effettuato secondo le tariffe in vigore.

ARTICOLO 8

Cortei funebri

1. I criteri generali di fissazione degli orari e le modalità di svolgimento dei cortei funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Nell'ambito della fascia oraria stabilita i funerali si svolgeranno secondo l'ordine di prenotazione delle richieste.
3. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di legge relative alla Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
4. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
5. E' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre salvo i casi per lasciare il passo all'intervento dei veicoli di pubblica assistenza e sicurezza.
6. Il Servizio preposto alle attività cimiteriali comunicherà al Comando di Polizia Municipale gli orari ed il percorso del corteo funebre, il quale adotterà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
7. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria o di Pubblica Sicurezza, gli aventi diritto possono richiedere all'ufficio di Stato Civile del Comune l'autorizzazione al trasferimento del cadavere dal luogo di osservazione ad altro luogo di speciali onoranze (abitazione ecc.). Il predetto trasferimento, fatti salvi i limiti di legge, deve avvenire anteriormente al funerale, in forma privata, senza corteo.
8. In casi eccezionali, previo il nulla osta dell'ASL, il Sindaco potrà autorizzare il trasporto di un cadavere e/o di una salma in sedi particolari al fine di rendere allo stesso, subito dopo la morte, speciali onoranze pubbliche. Nel caso del trasporto di una salma, se effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di attività funebri e cimiteriali, dovrà essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
9. Il cadavere che giunge nel Comune potrà essere direttamente trasportato nel luogo di culto per il rito religioso previo avviso all'Ufficio cimiteriale del Comune per la predisposizione dei necessari servizi.
10. La procedura di cui al comma precedente dovrà essere seguita anche nel caso in cui il cadavere venga direttamente trasferito in un cimitero cittadino.
11. A richiesta degli interessati l'ufficiale di stato civile rilascerà l'autorizzazione di cui all'art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 396/2000 anche prima del decorso delle 24 ore previste ma subordinando la produzione di effetti dell'autorizzazione solo dopo che sia trascorso il periodo previsto dalla normativa vigente e nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste.
12. Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, ne riferisce annualmente al Dirigente comunale del Settore di competenza del Cimitero e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
13. Nel disporre del cadavere e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto o in qualunque modo esso l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine: coniuge o convivente (purché risulti nello stesso nucleo familiare anagrafico), figli, genitori,

altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. L'ordine vale anche per il collocamento di epigrafi (previa comunque l'autorizzazione di cui all'art.18 del presente regolamento), per esumazioni e trasferimenti.

ARTICOLO 9

Esercizio di attività e di trasporti funebri

1. L'attività e il trasporto funebre nel Comune di Sondrio è svolta dai soggetti aventi titolo ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente e dovrà svolgersi in modo da assicurare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti l'attività funebre non può avvenire all'interno dei cimiteri e delle strutture indicate dalla normativa vigente.
3. Sono funzioni amministrative del Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'ASL :
 - a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
 - b) la verifica della continua sussistenza nel tempo dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
 - c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.
4. Gli esercenti l'attività funebre devono esporre il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese, nei locali in cui viene svolta l'attività funebre, e lo esibiscono a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.
5. Per qualsiasi pratica amministrativa in capo al Comune inerente il trasporto funebre ad opera di terzi autorizzati, il Comune si riserva di stabilire un'eventuale tariffa, quale diritto fisso di rilascio del permesso di trasporto, inumazione e tumulazione.
6. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come Enti morali, possono effettuare il trasporto di salme e cadaveri rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento.
7. Il Comune assicura e garantisce alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, così come stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente tempo per tempo. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del presente regolamento, sanzionabile ai sensi dell'art. 55, comma 2.
8. Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa nazionale e regionale vigente tempo per tempo.
9. Le imprese di pompe funebri, in regola con quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale e dal presente regolamento, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma e dei cadaveri;
 - effettuare il trasporto di salme o dei cadaveri in o da altri comuni;

- effettuare il trasporto funebre su incarico del Comune.

10. E' fatto divieto alle imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

11. La violazione dei divieti di cui al comma precedente, oltre all'eventuale responsabilità penale, costituisce violazione espressa del presente regolamento sanzionabile ai sensi dell'art. 55, comma 2.

12. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente tempo per tempo.

ARTICOLO 10

Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali stabiliti dal presente regolamento.

TITOLO III

CIMITERI CIVICI

ARTICOLO 11

CIMITERI

1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento, nei seguenti cimiteri civici:

- CIMITERO URBANO
- CIMITERO DI PONCHIERA
- CIMITERO DI MOSSINI
- CIMITERO DI TRIANGIA

ARTICOLO 12

Reparti speciali nel cimitero

1. I cimiteri cittadini devono essere dotati di area per campo comune, di ossario comune e di cinerario comune, reparti speciali destinati al seppellimento dei cadaveri indecomposti, inoltre nel cimitero urbano devono essere previsti reparti per i resti anatomici, dei feti e dei prodotti abortivi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale.

2. Altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

ARTICOLO 13

Ammissione nei cimiteri, nei reparti speciali e conservazione o dispersione ceneri

1. Nei cimiteri cittadini, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, quelle che non avevano nel Comune la residenza per causa di forza maggiore (es. casa di riposo, case di cura, ecc.) e la cui precedente residenza era nel Comune di Sondrio, oppure che abbiano parenti di 1° grado residenti nel Comune.
2. Le persone che morte nel Comune non rientrano nei casi stabiliti al comma 1 del presente articolo possono essere sepolte solamente nei campi comuni o se cremate in cellette cinerarie o disperse in cinerario comune.
3. I cadaveri destinati ai campi comuni, a scelta dei familiari, devono essere seppelliti, di massima, nel cimitero sito nell'ambito territoriale (zona storica) dell'ultima residenza anagrafica del defunto.
4. La deroga a quanto prescritto nel primo comma del presente articolo è autorizzata dal Dirigente competente, tenendo conto dei motivi addotti ed in relazione alle disposizioni di servizio e della capienza dei cimiteri.
5. Per la destinazione dei cadaveri come sopra indicato si dovrà tenere conto del disposto dell'art. 8 ultimo comma, del presente regolamento.
6. Sempre ai fini della sepoltura in campo comune, il Comune si riserva di rivedere l'ambito territoriale del bacino di utenza dei cimiteri in cui venissero a crearsi particolari situazioni, derivanti dalla rispettiva durata del turno di inumazione.
7. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute i cadaveri delle persone che risultino in vita essere state concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali, le ceneri, i nati morti e i prodotti del concepimento delle persone sopra indicate.
8. Per quanto concerne la cremazione, conservazione o dispersione delle relative ceneri si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente.
9. Sono assimilati ai residenti nel comune di Sondrio i residenti della frazione S. Andrea Avellino (Ponchiera) del Comune di Montagna in Valtellina e i residenti della frazione Arquino del comune di Torre S. Maria.

ARTICOLO 14

Operazioni cimiteriali e vigilanza relativa

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto disposto dalle normative nazionali.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla normativa vigente.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale assegnato al cimitero in forza degli atti organizzativi vigenti tempo per tempo.

5. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Dirigente del Settore i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
6. All'Ufficio tecnico comunale compete la vigilanza sui lavori di carattere edilizio nonché competono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere, sugli impianti e sul materiale in genere di proprietà o competenza del Comune e sulla sorveglianza delle medesime attività svolte dai privati.
7. Le attività di polizia interna sono di competenza della polizia comunale.

ARTICOLO 15

Orario di accesso del pubblico

1. Il pubblico può entrare nei cimiteri secondo l'orario fissato per stagioni dal Dirigente del settore di competenza del cimitero.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura stabilito .
3. Nel cimitero urbano l'avviso di chiusura è dato 15 minuti prima dell'orario stabilito a mezzo di segnale acustico in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. E' fatto divieto a chiunque, fatta eccezione agli addetti ai lavori del Comune, entrare nei cimiteri al di fuori dell'orario di accesso del pubblico. L'infrazione a detta norma, fatte salvi eventuali illeciti di carattere penale, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

ARTICOLO 16

Comportamenti all'interno dei cimiteri

1. E' vietato l'ingresso nei Cimiteri:
 - a) ai ragazzi che non sono accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in palese stato di intossicazione da alcool o sostanze psicotrope;
 - c) alle persone vestite in modo indecoroso, insufficiente e sconveniente o che comunque manifestino un comportamento in contrasto con l'ambiente del Cimitero;
 - d) ai veicoli a motore e non di qualsiasi genere eccettuati i casi nei quali essi debbano svolgere servizi interni nei Cimiteri avendone ricevuta preventiva autorizzazione dal dirigente responsabile.
2. Le persone con ridotta capacità motoria sono autorizzate ad accedervi con l'apposita carrozzella in loro dotazione o in casi eccezionali per ragioni oggettive di particolare gravità e irripetibili con veicolo a motore previo autorizzazione da parte del responsabile del Cimitero.
3. E' vietato introdurre nel cimitero cani od altri animali, ceste, valige, contenitori voluminosi di qualsiasi specie, salvo il caso in cui, previa autorizzazione preventiva del personale cimiteriale, essi contengano oggetti da collocare sulle tombe; è altresì vietato svolgere all'interno del cimitero attività commerciali di qualsiasi tipo da parte dei privati e attività di questua.
4. E' altresì vietato all'interno del cimitero fare uso di scale od altre attrezzature diverse da quelle messe a disposizione dalla Direzione competente, ed utilizzare le stesse in modo non conforme alle comuni regole della prudenza.

5. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, correre;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli a motore non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui o dal deposito delle corone fiori, piantine, ornamenti, nonché rimuovere dalle tombe senza preventiva autorizzazione dal Responsabile del cimitero lapidi ed oggetti decorativi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del cimitero;
- f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sulle tombe e insudiciare;
- g) appendere sulle tombe indumenti od altri oggetti;
- h) calpestare e danneggiare le aiuole, alberi e giardini;
- i) scrivere sulle lapidi o sui muri, sporcare i monumenti;
- j) avvicinare i visitatori con l'offerta di servizi e di oggetti, contrattare, accettare ordinazioni, ricevere denaro, distribuire carte e volantini di ogni sorta intendendosi che tali divieti devono essere estesi anche al personale dei cimiteri, alle imprese e a quanti svolgano attività nei cimiteri;
- k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta d'uso;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni ;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del cimitero.

6. Per motivi di salute (comprovati da certificato medico con data non anteriore a un mese), il Responsabile del cimitero può concedere il permesso di visitare tombe di familiari con avvicinamento a mezzo di veicoli, che devono comunque procedere a passo d'uomo; è fatto comunque divieto a tali veicoli la circolazione durante lo svolgimento di funerali.

7. Sulle aree pubbliche immediatamente adiacenti al Cimitero Urbano ed interne alla Zona di Rispetto Cimiteriale di P.R.G. è consentita l'installazione di non più di due impianti a titolo precario per la vendita di fiori, salvo il caso che gli stessi non siano realizzati appositamente dal Comune.

8. L'area, preventivamente individuata dal Comune, verrà assegnata in concessione per non più di 9 (nove) anni tramite gara ad evidenza pubblica, senza possibilità di rinnovo.

9. L'occupazione temporanea degli spazi esterni ai chioschi sarà regolamentata dalla normativa comunale che disciplina la materia.

10. I divieti di cui la presente articolo, per quanto applicabili, si estendono alla Zona di Rispetto Cimiteriale di P.R.G. e comunque ad una zona minima di rispetto di m 50 dal perimetro del cimitero, salvo i casi in cui sussistano specifiche autorizzazioni.

11. Chiunque violasse le norme di cui sopra o tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto del cimitero , o dagli agenti della Polizia Locale del Comune, identificato ed espulso dal cimitero oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

12. Il personale del cimitero dovrà richiedere l'intervento della Forza Pubblica ogni qual volta ne ravvisi la necessità.

ARTICOLO 17

Riti e commemorazioni funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti dandone preventivo avviso al Responsabile del cimitero con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi .

2. Gli Enti e le Associazioni che intendano promuovere cortei ed altre cerimonie commemorative nei Cimiteri cittadini, dovranno chiederne per iscritto autorizzazione all'Amministrazione Comunale almeno cinque giorni prima della data fissata per la manifestazione.

3. Le iniziative di cui ai commi precedenti sono soggette alle seguenti regole:

- a) non possono essere promosse da associazioni o movimenti, da enti o formazioni similari, che siano stati disciolti per legge;
- b) devono svolgersi in modalità tali da non violare le leggi dello Stato.

ARTICOLO 18

Realizzazione di epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe private e nei campi comuni

1. Sulle tombe private e su quelle nei campi comuni, fatta eccezione per quelli a verde per le quali il cippo è unico e fornito dal Comune, possono essere poste lapidi, monumenti, ricordi, simboli, secondo le seguenti prescrizioni:

dimensioni massime dell'intera opera:

- per campi comuni m. 1.80 x 0.70 x 1.00 h;
- per tombe private ad area singola m. 2.00 l x 0.80 b x 2.00 h;
- per tombe private ad area singola con vestibolo m. 2.00 l x 2.00 b x 2.00 h;
- per tombe private ad area doppia m. 2.00 l x 2.00 b x 2.00 h.

Le previsioni per eventuali tombe aventi misure irregolari verranno stabilite di volta in volta di concerto con il Responsabile dei servizi Cimiteriali, tenuto conto dei parametri di cui sopra e dei camminamenti da assicurare tra una tomba e l'altra.

2. La posa in opera di monumenti e lapidi, sia nei campi comuni che nelle tombe per sepolture private, e la variazioni di opere già realizzate è subordinata all'approvazione da parte del Dirigente del settore di competenza del cimitero al quale va presentata domanda correlata del disegno quotato del manufatto con tutte le indicazioni relative alla prescrizioni del presente regolamento. La posa deve essere fatta da ditte specializzate nel settore e autorizzate dal Comune a svolgere lavori all'interno dei cimiteri.

3. Per la realizzazione delle cappelle di famiglia e dell'arredo relativo, nonché di eventuali variazioni rispetto a quanto già approvato, occorre richiedere permesso di costruire , che sarà rilasciato, previa domanda relativa, dal dirigente del Settore competente.

4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del cimitero.

5. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del cimitero e dovrà contenere le generalità del defunto scritte in caratteri latini. A tal fine i familiari o chi per essi devono presentare domanda all'ufficio di cui sopra. Le domande relative ad epigrafi in lingua diversa da quella italiana, dovranno essere accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente la traduzione in italiano del testo dell'epigrafe.
6. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
7. Verranno rimosse le epigrafi non rispondenti all'autorizzazione rilasciata o non autorizzate.
8. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 5. e nell'art. 8 ultimo comma del presente capitolato.
9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego come portafiori di barattoli di recupero.
10. E' vietato apporre su lapidi e monumenti nominativi e fotografie di defunti che trovano sepoltura in altro luogo all'interno dello stesso cimitero o altro cimitero cittadino.
11. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la buona conservazione nel tempo.
12. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. Saranno tolti d'ufficio comunque tutte le realizzazioni e manufatti che non sono conformi alle caratteristiche del presente regolamento divenendo questi di proprietà comunale senza corresponsione di alcun indennizzo.
13. Il Responsabile dell'ufficio cimiteriale disporrà l'abbattimento di tutte le strutture non conformi e il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
14. I provvedimenti d'ufficio di cui al presente articolo verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata nella bacheca del cimitero e all'Albo comunale per giorni 20, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro; nel caso di intervento diretto da parte del Comune e/o suo incaricato, le spese relative per le demolizioni e per lo smaltimento degli oggetti di cui al comma precedente verranno addebitate ai titolari al costo sostenuto dal Comune con l'aggiunta di una maggiorazione pari al 30% delle spese stesse.
15. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'art. 20 del presente regolamento.

ARTICOLO 19

Fiori e piante ornamentali

1. E' consentito il collocamento di piante e fiori, avendo però cura che non superino l'altezza di m. 1.50 nei campi comuni e m. 3,00 nelle tombe private e che non invadano con le fronde le tombe o i passaggi attigui.
2. I fiori freschi avvizziti dovranno essere tolti a cura del titolare della sepoltura. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i

giardinetti o i tumuli, il personale cimiteriale disporrà per la loro rimozione con addebito ai titolari delle spese sostenute .

3. Nei loculi singoli e negli ossari e cinerari è assolutamente vietato depositare fiori e lumini per terra, i lumini a cera e i fiori possono essere posati solo negli appositi accessori forniti dal Comune.

4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo il Comune provvederà, previa diffida ad adempiere, alla rimozione e distruzione dei materiali non conformi con addebito ai titolari delle relative spese maggiorate del 30%.

ARTICOLO 20

Disponibilità dei materiali e dei monumenti

1. I monumenti sulle sepolture comuni o private, le loro decorazioni, le opere d'arte e di pregio e loro accessori, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati per iscritto da chi dimostri di averne titolo entro 10 giorni (data del protocollo del Comune) antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune senza corresponsione di alcun indennizzo. I materiali di cui sopra possono essere reclamati dagli aventi titolo solo se ricollocati nell'ambito di un cimitero cittadino su una tomba del richiedente o di un proprio congiunto entro i limiti di parentela di cui all'art. 26 del presente regolamento.

2. In caso di conflitto nelle richieste fra gli aventi diritto l'assegnazione del monumento e degli accessori ornamentali avverrà per estrazione.

3. Nel caso di materiale reclamato dagli aventi diritto, questi, previa autorizzazione da parte del responsabile del servizio cimiteriale, dovranno provvedere a loro spese allo smontaggio, trasporto e rimontaggio entro e non oltre il giorno antecedente l'esumazione o la scadenza della concessione, in caso contrario il Comune procederà alla rimozione del materiale divenendone proprietario.

4. Per il materiale di tombe private proveniente da concessioni scadute o decadute e divenuto di proprietà del Comune, costituisce priorità d'acquisto da parte del concessionario subentrante. Il prelievo del monumento da parte del nuovo concessionario è subordinato all'utilizzo dello stesso sulla medesima area ed al pagamento al Comune, in aggiunta alla tariffa della concessione, di un importo pari al 70% del valore di mercato di un monumento simile nuovo.

5. Il restante materiale divenuto di proprietà del Comune, su decisione del Dirigente competente, custodito in luogo idoneo, verrà alienato secondo le procedure comunali o nel caso di materiale non riutilizzabile, verrà reso anonimo e conferito nelle discariche autorizzate.

6. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

7. E' vietato il deposito nel cimitero, a qualsiasi titolo di materiale privato.

8. Le opere aventi valore artistico o storico segnalate dalla Soprintendenza alle Belle Arti non possono essere alienate e se divenute di proprietà del Comune, queste senza modifica alcuna possono essere date in concessione con la tomba sottostante e con una tariffa, in aggiunta a quella di concessione della sepoltura, stabilita all'uopo, oppure spostate e conservate in luogo idoneo. Ogni spostamento di tali opere è soggetto a nulla osta della Soprintendenza alle Belle Arti.

TITOLO IV

CAMPI COMUNI

ARTICOLO 21

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata di anni 10 dal giorno del seppellimento, sono assegnate in ordine progressivo, senza soluzione di continuità. L'operazione di inumazione, esumazione e manutenzione dell'area è soggetta a tariffa; è altresì possibile l'inumazione nella cosiddetta "area a verde" per la durata non inferiore ad anni 10 secondo durata e tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

ARTICOLO 22

Cippi e manufatti

1. Ogni fossa nei campi comuni ad inumazione deve portare un numero progressivo ed essere contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, fornito e messo in opera dal Comune, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 4° comma.

2. Sul cippo saranno indicati nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ed eventuale segno distintivo della religione di appartenenza (croce, stella di Davide, ecc.) se richiesto dagli aventi diritto.

3. Nei campi comuni a manto erboso a verde i cippi forniti dal Comune non possono essere cambiati, così come non possono essere messi vasi di fiori, lumini, ecc. fuori dagli appositi spazi all'uopo predisposti alla base del cippo stesso; eventuali oggetti predisposti al di fuori degli spazi consentiti saranno immediatamente rimossi d'ufficio e distrutti.

4. A richiesta dei privati e nell'ambito di quanto previsto all'art. 18 del presente regolamento, può essere autorizzata dal Comune l'installazione in sostituzione del cippo, di un copritomba e/o di una lapide, previo pagamento del corrispettivo in tariffa per i costi di distruzione e smaltimento materiali all'atto della futura esumazione. Sulla lapide dovrà obbligatoriamente essere riportato il numero della sepoltura.

5. Non è autorizzato l'uso di calcestruzzo per l'installazione delle lapidi e dei copritomba, fatta eccezione per i manufatti prefabbricati, nonché l'installazione di qualsiasi manufatto che non permetta di avere sull'area della tomba (calcolata su una dimensione di m 2,2 x 0,8 circoscritta al manufatto) una superficie di almeno m² 0,9 impermeabile all'aria e all'acqua. L'opera abusiva verrà rimossa d'ufficio, con addebito del costo sostenuto **maggiorato del 30%**, a carico dei titolari della tomba; i materiali rimossi verranno distrutti.

6. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, delle tombe e dei monumenti sono interamente a carico dei richiedenti o loro aventi causa.

7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede, previa diffida ai parenti più stretti superstiti del defunto, limitando la ricerca ai parenti residenti nel Comune di Sondrio, se del caso, alla rimozione del monumento.

TITOLO V

CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE

ARTICOLO 23

Sepulture private

1. Sono definite “sepulture private” le aree e le sepulture all’interno del cimitero date in concessione a tempo determinato a privati :

1) per la tumulazione in loculi dei cadaveri di cittadini che, ovunque deceduti, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, quelli che non avevano nel Comune la residenza per causa di forza maggiore (es. casa di riposo, case di cura, ecc.) e la cui precedente residenza era nel Comune di Sondrio, oppure quelli che abbiano parenti di 1° grado residenti nel Comune di Sondrio;

2) per la tumulazione dei cadaveri in tombe di famiglia o in cappelle di famiglia. La concessione è data a soli cittadini residenti nel Comune di Sondrio. E’ altresì permesso il subentro al coniuge non legalmente separato e agli eredi legittimi entro il 1° grado di parentela diretta, ovunque residenti, a seguito di morte del concessionario.

3) per inumazione dei cadaveri in terra. La concessione è data come nel precedente punto 2.

2. Le concessioni in uso riguardano:

a) sepulture individuali (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie);

b) sepulture per famiglie e collettività (tombe in terra o con loculi, oppure cappelle di famiglia).

3. Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la/e persona/e concessionaria/e o, nel caso di Enti e collettività, il loro legale rappresentate pro tempore;

- codice fiscale del concessionario;

- la natura della concessione e la sua identificazione;

- il numero di posti feretro per la quale la concessione è rilasciata;

- la durata e l’indicazione della decorrenza della concessione, che coincide con la data della ricevuta di pagamento della concessione stessa o della prima sepoltura se antecedente; per i rinnovi la decorrenza coincide con il giorno seguente la scadenza del contratto preesistente;

- nel caso di più concessionari di tombe a più posti, su richiesta dei concessionari stessi, si può procedere alla definizione di quote intere di posti per ciascun concessionario;

- l’eventuale elenco degli aventi diritto alla tumulazione;

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

6. E’ fatto obbligo a tutti coloro che siano titolari di concessioni cimiteriali, di notificare a mezzo lettera raccomandata al Servizio demografico – ufficio Cimiteriale- del Comune di Sondrio, il

domicilio e tutte le eventuali variazioni, a cui dovranno essere inviate le comunicazioni comunali inerenti la concessione. In mancanza delle notifiche di cui sopra o errate segnalazioni, il Comune esporrà all'albo comunale e cimiteriale per giorni 20 la comunicazione, trascorsi i quali senza comunicazioni diverse da parte del concessionario il comune è autorizzato a procedere d'ufficio ivi compreso l'inizio del procedimento di revoca della Concessione.

7. I residenti all'estero devono eleggere domicilio in Sondrio notificando detta elezione ed ogni eventuale variazione al Servizio demografico – ufficio Cimiteriale- del Comune di Sondrio. In caso di mancata comunicazione i predetti si intenderanno domiciliati ad ogni fine ed effetto di legge presso Servizio demografico – ufficio Cimiteriale- del Comune di Sondrio.

ARTICOLO 24

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato per un periodo di:

- a) anni 40 per i loculi stagni singoli, con l'obbligo del feretro;
- b) anni 15 per i loculi aerati singoli con l'obbligo del feretro. Per questa sepoltura non è ammesso l'uso della cassa in zinco;
- c) anni 40 per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività con loculi stagni. Su richiesta il periodo è riducibile fino ad anni 20 se l'area è solo piena terra o se i manufatti sono aerati. Per queste ultime tumulazioni non è ammesso l'uso della cassa in zinco;
- d) anni 99 per le cappelle di famiglia;
- e) anni 20 per gli ossari e le nicchie cinerarie.

2. Allo scadere del termine la concessione si estingue. A richiesta degli interessati è consentito chiedere il rinnovo delle concessioni, fatta eccezione per le sepolture singole di cui ai precedenti punti a) e b), per la durata sopra riportata previo pagamento della relativa tariffa. Il Comune si riserva di accogliere la richiesta, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.

3. Il titolare della concessione può chiederne anche la proroga ma il Comune si riserva di accogliere la domanda in considerazione dell'andamento delle sepolture e delle necessità per nuove sepolture. In caso di accoglimento della proroga il costo sarà proporzionato secondo la tariffa vigente al momento della proroga e al numero di anni della concessione. Stante il carattere di natura sanitaria, tale norma è applicata a tutti i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Viene inoltre data la possibilità del rinnovo della concessione o proroga della stessa, per gli anni mancanti al raggiungimento dei 20 anni di permanenza nella tomba di cadaveri tumulati fino all'anno 2004, anche se la tomba non risulta essere a norma con quanto stabilito dall'art. 16 comma 4 del regolamento regionale n. 6/2004 fermo restando comunque l'obbligo della messa a norma al momento di tumulazioni successive.

5. Gli oneri della messa a norma delle sepolture nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 sono a carico del concessionario come da tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 25

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza del cadavere per i loculi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 24 del presente regolamento, fatta eccezione:
 - nel caso in cui il richiedente abbia compiuto almeno 75 anni. In tal caso la concessione è nominativa e non cedibile a eredi e/o terzi;
 - in presenza dei resti o ceneri per le cellette ossario e cinerarie di cui alla lettera e) dell'art. 24 del presente regolamento.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando i seguenti criteri di priorità:
 - 1) richiesta di rinnovo della concessione da manifestarsi non prima di mesi 6 dalla scadenza della concessione fino a giorni 10 antecedenti la scadenza stessa;
 - 2) presenza del cadavere inumabile o tumulabile;
 - 3) ordine cronologico delle domande, secondo il timbro del protocollo Comunale.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui alle lettere a), b) dell'art. 24 del presente regolamento sono concesse solo per il deposito del cadavere o dei resti dei defunti per le quali si è ottenuta la concessione; in caso di rimozione del cadavere o dei resti del defunto, su richiesta degli aventi diritto, la concessione sarà retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. E' di competenza del Comune, previo pagamento della tariffa in vigore, la messa in opera e la fornitura della lastra di chiusura e dei relativi accessori per i loculi singoli, le cellette ossario e quelle cinerarie.
5. Non può essere data una nuova concessione o rinnovata una concessione esistente se:
 - a) il manufatto non è in regola con la normativa vigente o con il piano regolatore cimiteriale;
 - b) i richiedenti sono già titolari di altra concessione, salvo il caso che la tomba della concessione in corso non sia utilizzabile in quanto satura; in tal caso nella concessione più vecchia non possono più essere tumulati o inumati cadaveri del richiedente o suoi eredi fino alla sua scadenza o decadenza.
6. Per tomba satura è da intendersi quella in cui i cadaveri contenuti non possono essere ridotti in resti.
7. Il richiedente della nuova concessione e i suoi eredi decadono automaticamente dalla titolarità della vecchia concessione, trascorsi 20 anni dalla data dell'ultima tumulazione avvenuta antecedentemente alla nuova concessione e comunque l'ultimo atto di concessione stipulato in ordine di tempo rende nulli i precedenti e la rinuncia al diritto d'uso è automatica.
8. All'atto della richiesta di nuova concessione e o di rinnovo, i soggetti richiedenti dovranno dichiarare, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di non essere titolari di altra concessione, ovvero di essere titolari di concessione non utilizzabile, in quanto i posti disponibili sono saturi.
9. In caso di dichiarazione mendace, fatto salvo quanto previsto dalla legge, la nuova concessione decade automaticamente e gli eventuali cadaveri in essa contenuti saranno traslati nella vecchia concessione, se possibile, oppure in assenza di indicazioni da parte degli aventi diritto, entro 15 giorni dalla apposita comunicazione da parte del Servizio Cimiteriale, saranno inumati in campo comune o avviati a cremazione, addebitando al concessionario le spese dell'operazione per le inumazioni o cremazioni, come stabilito in tariffa.
10. Nel caso in cui all'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti che risultano essere

titolari di più concessioni dovranno optare per una sola, le restanti concessioni decadranno automaticamente nei loro confronti trascorsi 20 anni dall'ultima tumulazione o inumazione mantenendo nel contempo l'obbligo della manutenzione.

11. L'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per qualsiasi atto (danneggiamenti di accessori e del monumento o parti di esso, furti ecc.) e/o distruzione in tutto o in parte dell'area stessa commesso sull'area data in concessione da persone o ditte estranee ai sevizi cimiteriali e comunque per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.

ARTICOLO 26

Diritto di sepoltura nelle tombe private

1. Tutte le sepolture private sono destinate ad accogliere uno o più cadaveri, o resti di cadavere o ceneri, di famiglie o comunità.

2. Il diritto di occupare una tomba privata è riservato esclusivamente al concessionario ed alle persone indicate, su richiesta del concessionario stesso, nell'atto di concessione.

3. Al di fuori dei sopra riportati casi di esplicita indicazione fatta dal concessionario nella richiesta di concessione o successivamente con addendum dello stesso al contratto di concessione, non saranno ammesse nelle tombe date in concessione cadaveri di persone estranee alla famiglia o alla comunità del concessionario.

4. Qualora il concessionario non si sia avvalso della facoltà di cui sopra, avranno diritto alla tumulazione nella stessa sepoltura, purché la tomba sia a più posti, le persone di seguito elencate:

a - gli appartenenti alla famiglia anagrafica del concessionario al momento della morte dello stesso e il suo coniuge purché non legalmente separato. Avranno altresì diritto alla tumulazione nella tomba di famiglia, purché autorizzati per iscritto dal concessionario, i seguenti parenti:

b- i discendenti del concessionario ed i rispettivi coniugi, senza limiti di grado;

c- gli ascendenti del concessionario e del coniuge o del convivente (se iscritto nel medesimo stato di famiglia), senza limiti di grado;

d- i collaterali del concessionario fino al 2° grado e rispettivi coniugi.

5. Nelle tombe per comunità sono tumulati solo i cadaveri e i resti di cadavere appartenenti a persone che furono membri effettivi e regolari della comunità medesima secondo le disposizioni dei relativi statuti vigenti al momento del decesso delle persone stesse.

6. Il numero dei cadaveri aventi diritto alla tumulazione nelle tombe a più posti e nelle tombe di famiglia o per comunità, dovrà risultare dall'atto amministrativo con il quale il Comune ha operato la relativa concessione cimiteriale e dalla ricevuta di pagamento della concessione stessa.

7. Le casse speciali contenenti i resti e le urne cinerarie sono considerate, compatibilmente con lo spazio disponibile, in aggiunta ai numeri di posti cadavere.

8. Non può essere considerato come spazio disponibile il vestibolo annesso alla tomba, nel quale è vietata la deposizione di qualsiasi oggetto.

9. Nel caso di contitolarietà della concessione di tomba privata e nel caso di cui al punto a) del presente articolo, salvo diverse disposizioni contenute nel contratto di concessione, il diritto al seppellimento è dato dall'ordine di premorienza .

10. Per ogni sepoltura in tomba privata è comunque indispensabile il consenso di tutti i concessionari, espresso anche dal richiedente la sepoltura come da art. 5 del presente regolamento, qualora ve ne siano più d'uno, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto di concessione.

11. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile a terzi. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

12. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue delle quali il Comune può disporre per esigenze del Cimitero.

13. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono di competenza del giudice.

ARTICOLO 27

Deposito provvisorio di feretro

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che abbiano avuto in concessione d'uso un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura privata, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, con tombe da costruirsi a cura del Comune e con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata in un periodo massimo di 18 mesi, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, pagati anticipatamente, a partire dal giorno della effettiva tumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

5. Scaduto il termine senza che gli eredi abbiano provveduto a dare disposizioni per l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, previa diffida, si provvederà d'ufficio ad inumare il cadavere in campo comune o avviarlo a cremazione, addebitando agli eredi le spese inerenti l'operazione. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere esumato fino allo scadere del periodo prescritto di anni 10.

ARTICOLO 28

Divisione e subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa, i cui termini dovranno essere specificati nel contratto di concessione, o se successivo alla sua emissione, con un addendum allo stesso e controfirmata da tutti gli aventi diritto.

2. I Concessionari possono dichiarare, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite sottoscrizione della stessa lettera nei termini di legge e consegnata a mano al Servizio demografico – Ufficio Cimiteriale del Comune, la loro irrevocabile rinuncia alla concessione. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento dei diritti da parte dei rimanenti concessionari, qualora i Concessionari siano più d'uno.

3. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, secondo le regole stabilite dalle norme sull'eredità, sono tenuti a darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, all'ufficio cimiteriale del Comune entro 30 giorni dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto, procedendo ed applicando come previsto negli ultimi due capoversi dell'art. 23 del presente regolamento. In mancanza di tale comunicazione verrà assegnato un successore d'ufficio, prendendo in considerazione le persone che hanno effettuato il pagamento delle bollette relative al decesso del concessionario, purché gli stessi siano discendenti diretti o eredi.

6. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

7. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che rientrano nei limiti di parentela per la tumulazione nella sepoltura di famiglia di cui all'art. 26 del presente regolamento, o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. La sepoltura di famiglia estinta retrocederà al Comune trascorsi anni 20 dall'ultima sepoltura, fatto salvo quanto previsto all'art 30 (revoca) e all'art 31 (decadenza) di questo regolamento.

ARTICOLO 29

Rinuncia a concessioni cimiteriali

1. La concessione di sepolture private (tombe, cappelle di famiglia, cellette ossario e cinerarie, ecc.) non può essere oggetto di trasferimento tra privati.

2. La rinuncia (retrocessione) non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna

3. E' in facoltà del Comune di consentire la retrocessione di sepolture private; in tal caso da parte del Comune sarà accordato un rimborso la cui entità è in funzione del periodo di tempo in cui la sepoltura privata retrocedenda è stata a disposizione del concessionario.

4. Salvo il caso di presenza di richieste di concessioni superiori rispetto alle disponibilità e con cadaveri in deposito, non è consentita la retrocessione di concessione la cui scadenza risulta essere entro i prossimi 5 anni.

5. Ferma restando la facoltà di cui ai precedenti comma, la retrocessione di sepolture private già concesse e per le quali possa essere riconosciuto un rimborso è possibile solamente nei seguenti casi:

- 1) quando le sepolture private non siano state occupate;
- 2) quando siano trascorsi almeno venti anni dall'ultima sepoltura;
- 3) quando si trasferisca il cadavere in altra tomba all'uopo avuta in concessione e di tipo e di valore pari o superiore a quello stabilito dalla tariffa per la sepoltura da retrocedere;
- 4) quando si trasferisca il cadavere o i resti in Cimitero di altro Comune.

6. La quota del rimborso, per sepolture private perpetue, sarà fissata sulla base delle tariffe vigenti alla data di presentazione della domanda di retrocessione nella misura che segue:

- del 40% se è stata concessa tra gli ultimi dieci anni e gli ultimi venti anni;
- del 20% se è stata concessa oltre gli ultimi venti anni.

7. La quota di rimborso per le retrocessioni di sepolture temporanee novantanovenali, quarantennali o trentennali, ecc., sarà proporzionata al numero N degli anni restanti per giungere al termine della concessione. Il computo di detta quota verrà operato mediante la somma di Xesimi (novantanovesimi, dei quarantesimi, dei trentesimi, ecc.) corrispondenti al numero N dei detti anni restanti, sulla base della tariffa in vigore decurtata del 10% (90% tariffa in vigore x N / Xesimi); l'importo del rimborso non potrà comunque superare l'importo già pagato come tariffa al momento della concessione originaria.
8. Le frazioni di anno saranno computate, per eccesso o per difetto se rispettivamente superiori o inferiori a sei mesi.
9. Per la retrocessione di sepolture non è dovuto il rimborso dell'intera tariffa pagata, a condizione che l'istanza di retrocessione o di rimborso sia presentata entro trenta giorni dalla data di emissione della relativa ricevuta di pagamento ("ricevuta bollettario") e venga data altra sistemazione al cadavere o ai resti di cadavere.
10. Qualora il valore della tariffa di concessione per sepoltura privata retrocessa risultasse superiore a quello della nuova concessione, non avrà luogo il rimborso della differenza, alla quale il richiedente dovrà dichiarare di rinunciare.
11. Tutti i termini di cui sopra si computano dalla data di emissione della documentazione ("ricevuta bollettario") comprovante l'assegnazione della concessione.
12. Al Concessionario non è riconosciuto alcun indennizzo per eventuali opere costruite.
13. Le retrocessioni di sepolture private, previa istanza diretta al Comune di Sondrio, potranno essere accordate con provvedimento motivato del Dirigente competente.
14. In tale istanza dovrà anche essere espresso l'incondizionato consenso affinché il Comune possa disporre immediatamente della tomba per eventuale nuova assegnazione della stessa, nonché la manleva per la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità.
15. In caso di scadenza della concessione, rinuncia o decadenza della stessa, il concessionario deve consegnare la tomba vuota da tutti i cadaveri o resti, in caso contrario tutte le spese sostenute dal Comune per le operazioni di esumazione o estumulazione e successiva, destinazione dei cadaveri non mineralizzati o mineralizzati da ridurre in resti o da inviare a cremazione, sono a carico del concessionario.
16. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si rinvia al tariffario cimiteriale in vigore al momento della presentazione dell'istanza, nonché alle relative norme di attuazione.

ARTICOLO 30

Revoca

1. La revoca della concessione di tombe, effettuata con provvedimento del Dirigente del Settore di competenza del Cimitero, potrà avvenire quando ciò sia reso necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di natura tecnica o per motivi di pubblico interesse.
2. In questi casi il Comune assegnerà gratuitamente al concessionario nello stesso Cimitero o in altro Cimitero cittadino un'altra area o un'altra tomba equivalente a quella revocata.
3. Le spese per l'eventuale fornitura di feretri o cassette - ossario, il trasporto dei cadaveri, dei resti dalla vecchia alla nuova sepoltura sono a carico del Comune.
4. Il trasporto dei monumenti e delle decorazioni marmoree devono avvenire a cura e spese del Concessionario.

5. Per motivi di interesse pubblico il Comune potrà procedere alla rimozione di sepolture comuni e private dandone preavviso ai familiari se possibile e, in caso contrario, dando una precisa comunicazione al pubblico della rimozione stessa, fissandone contestualmente la data, mediante l'affissione all'albo pretorio del provvedimento relativo per la durata di giorni 30.

6 Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 31

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 35 del presente regolamento, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i limiti di tempo fissati;
- e) quando le opere funerarie e/o la sepoltura privata per l'azione del tempo o per incuria per inosservanza degli obblighi relativi alla sua manutenzione da parte del concessionario od aventi diritto, si deteriorasse o risultasse indecorosa;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione, nel regolamento locale o nel regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria
- g) quando vi sia inadempienza dell'art 35, 4° comma, del presente regolamento..

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) f) e g) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

3. Ai concessionari delle aree decadute non spetta alcun rimborso.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Dirigente del Settore di competenza del Cimitero.

ARTICOLO 32

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, se i concessionari decaduti non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune, previo avvertimento agli interessati se reperibili, inviando a cremazione gli inconsunti, collocando nell'ossario comune i resti o nel cinerario comune le ceneri.

2. Dopodiché il Dirigente del Settore disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali, le opere e le aree nella piena disponibilità del Comune per riutilizzarle come previsto dal presente regolamento.

3. Tutte le spese, per le operazioni di esumazione o estumulazione e successiva destinazione dei

cadaveri non completamente mineralizzati o mineralizzati da ridurre in resti, come pure le spese di demolizione e/o restauro sono a carico del concessionario decaduto.

4. Le aree e le opere relative potranno essere nuovamente concesse.

ARTICOLO 33

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero non si provveda al rinnovo o che questo non sia previsto, o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto diversamente disposto dalle normative nazionali.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture di famiglia e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune previo avvertimento agli interessati, inviando a cremazione gli inconsunti, collocando nell'ossario comune i resti o nel cinerario comune le ceneri.

4. Le operazioni sono subordinate al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

ARTICOLO 34

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private per le parti da loro costruite od installate e la pulizia dei manufatti esterni spetta ai concessionari.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi sia di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, (vedi loculi e celle ossario e cinerarie) il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

ARTICOLO 35

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le sepolture private a sistema di tumulazione realizzate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento devono avere le dimensioni e le caratteristiche previste dalla normativa regionale. Le sepolture esistenti sono adeguate alle prescrizioni della normativa regionale di natura igienico-sanitaria nei termini e con le modalità previste dalla normativa regionale e dal presente regolamento, con preferenza, laddove possibile, per la tipologia areata.

2. Le sepolture private non possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

3. La costruzione delle tombe è effettuata dal Comune o da terzi su incarico del Comune con progetto standard redatto dal Comune. Sarà invece a cura e spesa del Concessionario, avute le autorizzazioni necessarie di cui all'art. 18 del presente regolamento, provvedere alla posa e finitura

del monumento entro 12 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza dell'assegnazione. In tal caso il Comune restituirà solo il 90% dell'importo versato dal Concessionario.

4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Qualora la tomba non sia ancora ultimata all'atto della concessione, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità della stessa ovvero dalla data della lettera di disponibilità effettiva della concessione inviata dal Comune al Concessionario per raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. Qualora per la molteplicità di domande di concessione sia ritenuto opportuno procedere a nuove costruzioni di loculi o ossari finalizzate a contenere i cadaveri o le cassetture prescritte per la raccolta di ossa o ceneri, nei casi previsti dalla normativa vigente, è in facoltà della Comune ottenere dai richiedenti l'anticipata corresponsione di non meno del 75% del canone della futura di concessione, al fine di provvedere alle costruzioni stesse.

7. Le facoltà suddette possono esercitarsi a condizione che:

a) esista un progetto definitivo la cui realizzazione sia stata approvata dall'Amministrazione Comunale, ovvero esista un'iscrizione della spesa del programma degli investimenti della Comune correlata comunque al progetto definitivo;

b) i fondi per la realizzazione di tale progetto siano resi disponibili mediante l'introito delle somme di cui sopra;

c) siano interpellati tutti coloro che abbiano presentato domanda di concessione secondo l'ordine di prenotazione entro un termine determinato;

d) il versamento dell'eventuale saldo di quanto dovuto secondo la tariffa in vigore, al fine di ottenere l'assenso e la formalizzazione della concessione, venga effettuato entro 180 giorni dal termine dei lavori.

8. Il mancato pagamento del canone di concessione con le modalità tutte sopra stabilite determinerà nel richiedente la concessione, la perdita di priorità eventualmente acquisite.

ARTICOLO 36

Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Il Comune richiede per detti lavori l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ARTICOLO 37

Mappa sepolture private

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle

concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

TITOLO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 38

Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Nei campi comuni il turno ordinario di inumazione è di 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno e sono svolte dal Comune.
3. Le esumazioni ordinarie vengono pianificate dall'Amministrazione e non possono essere richieste dai familiari; delle stesse viene dato avviso con pubbliche affissioni all'albo pretorio e cimiteriale 90 gg. prima.
4. Se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune previo avvertimento agli interessati se reperibili, inviando a cremazione gli inconsunti, collocando nell'ossario comune i resti o nel cinerario comune le ceneri.
5. E' compito dell'incaricato dal Responsabile del cimitero stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
6. Se all'atto dell'esumazione da una tomba privata il cadavere risulterà non completamente mineralizzato esso dovrà:
 - a) restare inumato nella stessa fossa per almeno altri 2 anni. In tal caso è possibile aggiungere nella fossa prodotti enzimatici, autorizzati dalla legge per lo scopo, al fine di attivare il processo di decomposizione,
 - b) essere avviato alla cremazione, previa acquisizione dell'assenso del coniuge, o in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, e 77 del codice civile, o nel caso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi;
 - c) essere traslato in altre sepolture o in campo comune nello spazio riservato a tale scopo, addebitando ai titolari le relative spese, così come stabilito dalle tariffe per i servizi cimiteriali.
7. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite allo scadere o alla decadenza della concessione a tempo determinato dagli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
8. E' compito dell'incaricato dal Responsabile del cimitero stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della estumulazione.
9. Se all'atto dell'estumulazione il cadavere risulterà non completamente decomposto esso sarà inumato in campo comune per altri 2 anni, come da precedente comma 6, o potrà essere tumulato in sepoltura privata su richiesta degli aventi diritto e se rientrando nelle condizioni di cui all'art. 26 di questo regolamento, o essere avviato alla cremazione, previa acquisizione dell'assenso del coniuge, o in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, e 77 del codice civile, o nel caso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.

10. In qualsiasi caso le operazioni connesse avverranno addebitando ai titolari le relative spese, così come stabilito dalle tariffe per i servizi cimiteriali.

11. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune per la conservazione collettiva, salvo diversa richiesta dei discendenti per la collocazione in sepoltura privata o in celletta ossario.

12. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti, in celletta ossario o in tomba privata, le ossa devono essere raccolte in apposite cassette messe a disposizione dal Comune previo pagamento di apposita tariffa.

13. In caso di conflitto di indicazioni da parte dei parenti in merito alla collocazione dei resti, si applicano in ordine di priorità le seguenti regole:

- 1) collocazione in celletta ossario, se una delle richieste prevede detta collocazione;
- 2) decisione del parente più stretto in grado;
- 3) estrazione a sorte nel caso di richiesta di collocazione in diverse tombe di famiglia.

ARTICOLO 39

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del cimitero autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Tre mesi prima della scadenza del periodo di inumazione nei campi dai quali verranno esumati i cadaveri, saranno collocati appositi cartelli per informare gli interessati dell'imminente inizio delle operazioni di esumazione, e all'albo cimiteriale verrà inoltre affisso apposito avviso comprendente l'elenco delle tombe interessate.

ARTICOLO 40

Esumazione ed estumulazione straordinaria

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite nei seguenti casi:

- a richiesta dei familiari interessati, per trasportare i cadaveri in altra sepoltura o per cremarli, laddove la permanenza nella sepoltura sia inferiore a 3 mesi per le inumazioni in terra o inferiore ad anni 20 anni per le tumulazioni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

2. L'esumazione e l'estumulazione straordinaria dei cadaveri può essere eseguita a richiesta dei familiari previa autorizzazione del Dirigente del Settore di appartenenza del cimitero; in ogni caso, l'autorizzazione non sarà concessa se il cadavere, di cui si chiede l'esumazione, debba nuovamente essere inumato nello stesso cimitero o in altro cimitero nell'ambito del territorio comunale.

3. La richiesta di esumazione o di estumulazione straordinaria dei familiari dovrà contenere anche precise indicazioni sull'attuale disponibilità, per il richiedente, della sepoltura ove si vuole che il cadavere sia trasportato.

4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità, in caso affermativo occorre prima di procedere acquisire il nulla osta del responsabile sanitario della ASL che dichiari non sussistere alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale da lui delegato.

6. I feretri contenenti i cadaveri esumati o estumulati da traslare devono risultare a giudizio del Dirigente Sanitario dell'ASL o suo delegato, in buono stato di conservazione in modo che il trasferimento possa farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica; in caso contrario, si dovrà provvedere alla loro sostituzione con spese a carico dei richiedenti.

7. Nell'autorizzazione all'esumazione o all'estumulazione rilasciata dovranno essere contenute le seguenti precisazioni:

“L'operazione come sopra autorizzata potrà peraltro essere effettuata solo se, a giudizio del Dirigente sanitario della ASL o suo delegato che dovrà presenziare all'operazione stessa, questa potrà essere compiuta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tutela della salute.

A tale soggetto è demandato inoltre di prescrivere ogni misura da adottare ai fini di quanto sopra.

L'eventuale mancata effettuazione dell'operazione dovrà dal detto soggetto essere congruamente motivata.”

8. Tutte le spese che si rendano necessarie per la esumazione o per l'estumulazione, come sopra autorizzata, sono a carico del richiedente.

9. Le esumazioni straordinarie salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria si possono fare solo nei periodi tra i mesi di ottobre e aprile.

10. Le esumazioni o estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2701, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ARTICOLO 41

Oggetti personali rinvenuti

1. Qualora nel corso di esumazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono darne avviso per iscritto al Responsabile del servizio del cimitero al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale conservato tra gli atti dell'ufficio.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni devono essere elencati nel registro delle esumazioni con firma dell'operatore e devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4. Per il personale incaricato nelle esumazioni, costituisce grave mancanza perseguibile penalmente e a livello amministrativo, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato.

TITOLO VII

IMPRESE E LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

ARTICOLO 42

Accesso al cimitero da parte delle imprese private

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda, corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Cimitero.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili come da art 16 del presente regolamento.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 43

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, ai visitatori o al personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Cimitero.
3. Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme statali e regionali vigenti tempo per tempo.
4. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 44

Introduzione e deposito materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del cimitero.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

6. Non è consentito alle Imprese il deposito di macchinari e attrezzature varie all'interno del cimitero.

ARTICOLO 45

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del cimitero, tenendo conto dell'orario di apertura dei cimiteri.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche motivate e previa autorizzazione del Responsabile del cimitero di concerto con il Dirigente del Settore.

ARTICOLO 46

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei Defunti

1. Dal 25 ottobre al 05 novembre è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Nel periodo indicato nel comma precedente, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio delle armature e dei ponti.

ARTICOLO 47

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione.

TITOLO VIII

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ARTICOLO 48

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Oltre alle mansioni specifiche, tutto il personale del cimitero vigila sull'operato del pubblico intervenendo in ogni circostanza da cui possa derivare danno alle persone o alle cose e comunque in ogni circostanza incompatibile con il carattere del luogo e il rispetto ad esso dovuto. Al personale cimiteriale incombe anche l'obbligo di intervenire ogniqualvolta si verificano infrazioni a quanto

disposto in materia cimiteriale dalla legge, dal presente regolamento, dai provvedimenti della Civica Amministrazione nonché dagli ordini e dalle disposizioni speciali che di volta in volta possono essere date dal Dirigente o dai responsabili gerarchici di competenza del cimitero.

3. Il personale dei cimiteri è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

4. Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

5. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce infrazione disciplinare.

6. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

ARTICOLO 49

Incidenti all'interno dei cimiteri

1. Nel caso di incidenti comunque occorsi a chicchessia nell'ambito dei Cimiteri da cui siano derivati o possano derivare lesioni personali, i dipendenti del cimitero, dopo aver provveduto alla richiesta di intervento dell'ambulanza di pronto soccorso, debbono procedere alla stesura di un circostanziato rapporto, richiedendo ove del caso anche l'intervento della Polizia Comunale.

2. L'intervento della Polizia Comunale deve essere sempre richiesto se trattasi di lesioni derivate da incidente stradale.

3. I rapporti di cui sopra, da redigersi in duplice copia sugli appositi moduli, devono contenere le indicazioni seguenti:

- 1) tempo e luogo dell'incidente;
- 2) generalità delle persone coinvolte nell'incidente;
- 3) generalità dei testimoni;
- 4) descrizione per quanto possibile circostanziata del fatto;
- 5) indicazione dei danni subiti;
- 6) contestazioni fatte verbalmente.

4. Al rapporto dovranno essere allegati i processi verbali delle dichiarazioni rese dall'infortunato e

dai testi, debitamente sottoscritte dagli interessati; nonché appena possibile il referto del Pronto Soccorso.

5. Qualora il danneggiato rifiuti l'attivazione dell'autoambulanza dovrà esserne fatta espressa menzione sottoscritta dall'infortunato.

6. L'Amministrazione non riconoscerà in alcun caso danni che non siano stati fatti constatare dagli interessati immediatamente e comunque prima di lasciare l'ambito del cimitero.

ARTICOLO 50

Responsabile del cimitero – compiti

1. Al cimitero ed ai servizi funebri è preposto un Responsabile inserito nella struttura gestionale-amministrativa del Comune. Il Responsabile attende a tutta l'attività esecutiva ed amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle norme contenute nel presente regolamento, alle norme nazionali, alle istruzioni o circolari specifiche.

2. Sono in particolare compiti del Responsabile: gli adempimenti ad esso ascritti dalla legge, la tenuta dei registri cimiteriali, la vigilanza sul personale, sul trasporto funebre in ambito cittadino, l'organizzazione e vigilanza sulle operazioni di seppellimento, sulle esumazioni e sulle estumulazioni, sulle cremazioni, sull'impiego delle aree e sulle concessioni di sepolture private, nonché tutte le attività connesse al mantenimento, decoro e pulizia delle aree cimiteriali non in concessione a privati.

3. Il Responsabile deve segnalare tempestivamente ai propri responsabili gerarchici i lavori e le riparazioni che ritiene necessari per la conservazione in buono stato sia degli impianti, attrezzi, utensili e dei mobili di ogni specie, sia delle varie opere e dei fabbricati cimiteriali e deve provvedere alla custodia delle chiavi delle porte di accesso ai cimiteri e ai diversi locali in esso esistenti.

4. Per le attribuzioni di ordine tecnico il responsabile è supportato dall'Ufficio Tecnico.

5. Il Responsabile o un suo collaboratore incaricato deve curare e vigilare l'esecuzione delle operazioni che si compiono nell'Obitorio e dirigere l'operato dei Seppellitori ad esso addetti. Egli può permettere l'autopsia dei cadaveri soltanto in seguito a regolare autorizzazione del Sindaco o dell'Autorità Giudiziaria; sarà inoltre sua particolare cura il provvedere che la camera nella quale l'autopsia viene eseguita rimanga chiusa al pubblico.

6. Il Responsabile o un suo collaboratore appositamente delegato presenzia all'arrivo dei cadaveri nei Cimiteri provvedendo a tutti i servizi occorrenti per la loro provvisoria o definitiva sistemazione presenziando alle operazioni di tumulazione nonché a quelle di esumazione straordinaria e di estumulazione.

ARTICOLO 51

Personale operativo

1. Il personale operativo addetto ai cimiteri svolge i servizi interni del cimitero e principalmente:

a) attività di seppellitori che comporta:

traslazione dei cadaveri nell'ambito del Cimitero;

delineazione, scavo e riempimento delle fosse;

inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione dei cadaveri e dei resti;

verifica della piastrina metallica apposta sui feretri per il riconoscimento dei cadaveri;
pulizia dei locali, dei magazzini, degli Uffici del Cimitero, delle cripte e loro custodia;
servizio di assistenza nella camera mortuaria e, se richiesta, durante le autopsie;

iscrizione delle epigrafi sui loculi e cellette ossarie e cinerarie, numerazione delle sepolture, posa in opera delle cordone dei campi comuni.

Ogni feretro dovrà essere calato nella fossa o sistemato nei loculi con le dovute precauzioni e col massimo rispetto. Nel riempimento delle fosse dovranno effettuarsi tutti quei cambiamenti o miscugli di terra giudicati opportuni.

Nelle operazioni di esumazione i Seppellitori devono sempre scrupolosamente evitare ogni dispersione di ossa.

b) attività di giardiniere avvalendosi della consulenza e aiuto operativo del personale all'uopo specializzato dipendente da altri uffici comunali ove presente, che comporta la formazione e manutenzione delle aiuole, dei tappeti erbosi, delle siepi e delle coltivazioni relative, nonché alla pulizia e manutenzione di opere e servizi, di viali, stradine, piazzali, cunette, pozzetti, porticati.

c) attività di necroforo, per l'effettuazione, se previsto, del servizio funebre che ha svolgimento all'esterno del cimitero; in particolare devono:

- provvedere, solo per i cofani forniti dal Comune, alla deposizione dei cadaveri nel feretro, chiudere il feretro stesso e fissare nella parte superiore la targa metallica di identificazione, previo accertamento di eventuali occorrenze per perdite di sostanze organiche;
- trasportare i cadaveri in tutti gli spostamenti del servizio funebre effettuato dal Comune;
- effettuare, secondo le disposizioni impartite di volta in volta, i trasporti di cadaveri per e dai locali di osservazione, obitori, istituti di medicina legale, sale autoptiche.

TITOLO IX

SEPOLTURA DI CITTADINI ILLUSTRI

ARTICOLO 52

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. Il Consiglio Comunale potrà assegnare, nei reparti del Cimitero destinati alle sepolture private, una tomba gratuita a tempo determinato, di durata da stabilirsi con il medesimo dispositivo di assegnazione, o una lapide commemorativa gratuita ai cittadini che avranno meritato la considerazione o la riconoscenza pubblica per aver illustrato l'arte o la scienza o per aver reso eminenti servizi alla Patria o che la morte sia sopraggiunta in circostanze tali da destare il sentimento di pietà o di ammirazione dell'intera cittadinanza.

2. Questa assegnazione e l'apposizione delle lapidi di cui sopra non potranno essere deliberate prima che sia trascorso un anno dalla morte.

TITOLO X

RIMESSA PER CARRI FUNEBRI

ARTICOLO 53

Rimessa per carri funebri

1. Il Cimitero urbano dovrà essere previsto di apposita rimessa per carri funebri aventi le caratteristiche previste all'uopo dalle normative nazionali. Il provvedimento di individuazione dovrà essere emesso entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO XI

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 54

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Il precedente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore fatta eccezione per la durata delle concessioni che rimangono in vigore quelle previste nei relativi contratti fino allo scadere degli stessi.

ARTICOLO 55

Situazioni non previste nel presente regolamento e sanzioni finali

1. Per quanto riguarda quanto non previsto nel presente regolamento e non contenuto nella normativa nazionale si procederà con specifico provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Per i comportamenti qualificati espressamente come violazioni del presente regolamento laddove non previsto diversamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.